



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 186 DEL 03/10/2024

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: P.LE DELLA BRENTA. INSTALLAZIONE DOSSO RALLENTATORE IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO PEDONALE E CARRABILE DELLA SCUOLA PRIMARIA ZANELLA.

Il Responsabile

PREMESSO che i genitori della scuola primaria Zanella di Corte sita in p.le della Brenta, per il tramite di una rappresentate di classe, al fine di garantire l'incolumità degli alunni e degli accompagnatori che quotidianamente stazionano all'ingresso del plesso scolastico negli orari di accesso ed uscita dalle lezioni quotidiane, hanno chiesto l'installazione di 1 (uno) dosso artificiale in corrispondenza dell'accesso pedonale in ragione delle situazioni di pericolo imputabile all'eccessiva velocità dei veicoli in transito.

A SEGUITO di specifico sopralluogo eseguito in data 03.10.2024 congiuntamente da personale del Comando di Polizia Locale e del Settore VI – LL.PP. dal quale è emerso che la proposta degli istanti è idonea ad obbligare il rallentamento dei veicoli in transito sul tratto di via/piazza in questione in considerazione anche del fatto della presenza di un attraversamento pedonale regolarmente segnalato.

PRESO ATTO che l'art. 179 comma 5 del DPR 495/92 (reg. di exec. del Nuovo Codice della Strada) consente l'installazione di dossi artificiali "solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc.".,

CONSTATATO che p.le della Brenta di fatto è una strada residenziale in quanto strada urbana in centro abitato (loc. Corte), giusta delibera di Giunta n. 70/2006, ove vige il limite di velocità di Km/h 50 e non costituisce itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento.

CONSIDERATO di dover dar seguito alla richiesta in questione, finalizzata a tutelare l'incolumità dell'utenza debole, con l'apposizione di 1 (uno) dispositivo rallentatore idoneo per un limite di velocità di 40 Km/h..

ACCERTATO che nulla osta alla collocazione del manufatto e che la via/piazza in questione appartiene a questa Amministrazione la quale ha acconsentito all'installazione.

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale.

TENUTO CONTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

VISTO l'art 7 c. 1 lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo.

VISTI:

- gli artt. 21, 40, 42 del D. Lgs. 285/92 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 51 del 29.12.2023 con il quale al Vice Commissario Meneghin Gianni è stato prorogato fino al 31.12.2026 l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

RAVVISATO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

ORDINA

1. l'installazione in p.le della Brenta e precisamente in corrispondenza dell'accesso carrabile/pedonale del plesso scolastico Zanella, di 1 (uno) dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma con laminato rifrangente di cui al decreto di omologazione 25552 del 09.08.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, idonei per un limite di velocità stradale di 40 km/h.

DISPONE

l'installazione del maufatto ad opera del personale del Settore VI – LL.PP. nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni ossia che:

- a) sia installato in prossimità dell'accesso carrabile/pedonale del plesso;
- b) sia adeguatamente ancorato alla pavimentazione in modo da evitare spostamenti o distacchi degli elementi o parti di essi e contestualmente sia facilmente rimovibile in caso di necessità;
- c) sia collocato in modo da garantire il deflusso delle acque dalla sede stradale;

- d) sia presegnalato dai seguenti segnali verticali collocati su unico supporto ad almeno 10- 15 mt. prima del sistema di rallentamento:
- I. DOSSO – fig. II 2 art.85 c. 2 regolamento CDS;
 - II. LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' – fig. II 50 art. 116 lettera e del regolamento CDS, con numero 40.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune.

A carico dei trasgressori alla disposizione sopra descritta, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Gli ufficiali e gli agenti del Comando di Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.a.r. del Veneto a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco dell'atto stesso.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Trasmissione:

Albo Pretorio Comune
Settore VI – LL.PP.
Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco
Stazione Carabinieri di Piove di Sacco
Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco
ULSS 6
Vigili del Fuoco di Piove di Sacco
SESA
Originale per raccolta Ordinanze

Il Responsabile del Procedimento: Gianni Meneghin

Il Responsabile
Gianni Meneghin
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)